



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105 adotta il Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);

VISTO il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione Europea recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1249/10 del 22 dicembre 2010;

VISTO il Vademecum FEP della Commissione della Comunità europea del 26 marzo 2007;

VISTO il revisionato Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

VISTO il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013";

VISTO il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

VISTA la modifica dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del 14 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012 recante "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli artt.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

34 e 35 del Reg. CE n. 1198/2006 per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni fuori convergenza”;

VISTO il decreto n. 214 del 31 ottobre 2012 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 2.3 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici del Reg. CE n. 1198/2006;

VISTI i verbali della Commissione del 21 marzo 2013, del 23 maggio 2013 ed altresì del 18 giugno 2013 nel quale è stata indicata la graduatoria provvisoria;

VISTO il decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2013 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ai sensi del decreto del 14 maggio 2012 recante “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. CE n. 1198/2006 per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni fuori convergenza”;

CONSIDERATO che nella citata graduatoria la società Finpesca S.r.l. si collocava al primo posto, la società Freddofrio S.r.l. si collocava al secondo posto, la Società Coop. Pescatori Molluschi CO.PE.MO. si collocava al terzo posto, la società Effelle Pesca S.r.l. e la società Guadagnoli Marcello S.r.l. si collocavano al quarto posto a parità di punteggio, la società CLAM Soc. Coop. si collocava al quinto posto mentre non risultavano ammissibili a contributo i progetti presentati dalle ditte Ittimar S.r.l., Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. e Soc. Agricola Fattoria del Pesce S.r.l.;

CONSIDERATO che con nota del 21 novembre 2013, prot. n. 22686 le società Effelle Pesca S.r.l. e Guadagnoli Marcello S.r.l. sono state invitate ad assistere al sorteggio pubblico, tenutosi il 26 novembre 2013, all’esito del quale è stata estratta la società Effelle Pesca S.r.l. alla quale è stato assegnato il quarto posto in graduatoria ed alla Guadagnoli Marcello S.r.l. il quinto posto.

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione e risultanti dal verbale n. 3 del 18 giugno 2013 trasmesso in pari data con nota prot. n. 12051, questa Direzione provvedeva a comunicare alla società Ittimar S.r.l. con nota dell’8 agosto 2013, prot. n. 16088 che la domanda di finanziamento presentata dalla medesima non era ritenuta ammissibile per la carenza della documentazione prevista dal D.M. 14 maggio 2012 atteso che la Società non aveva riscontrato la richiesta di integrazione inviata da questa Amministrazione con nota del 12 aprile 2013, prot. n. 8084 e ricevuta in data 22 aprile 2013;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione e risultanti dalla scheda di valutazione del 12 ottobre 2012 allegata al verbale n. 1 del 21 marzo 2013 trasmesso alla



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Direzione il 2 aprile 2013 con nota prot. n. 7230, nonché dal verbale n. 3 del 18 giugno 2013 trasmesso alla Direzione in pari data con nota prot. n. 12051, questa Direzione provvedeva a comunicare alla società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. con nota dell'8 agosto 2013, prot. n. 16095 che la domanda di finanziamento presentata dalla medesima non era ritenuta ammissibile, atteso che non avrebbe comportato interventi su due "unità produttive" dislocate in due distinte regioni, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto, in quanto l'unità "B" sita in Bologna non poteva intendersi come "unità produttiva".

CONSIDERATO che a sostegno di tale decisione, nella nota dell'8 agosto 2013, prot. n. 16095 questa Direzione menzionava la nozione di "unità produttiva" definita dall'allora giurisprudenza in base alla quale doveva escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che pur, dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa (*cf.* Cass. Civ., sez. lavoro 26 settembre 2011, n. 19614).

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione e risultanti dalla scheda di valutazione del 12 ottobre 2012 allegata al verbale n. 1 del 21 marzo 2013 trasmesso alla Direzione il 2 aprile 2013 con nota prot. n. 7230, nonché dal verbale n. 3 del 18 giugno 2013 trasmesso alla Direzione in pari data con nota prot. n. 12051, questa Direzione provvedeva a comunicare alla Soc. Agricola Fattoria del Pesce con nota dell'8 agosto 2013, prot. n. 16092 che la domanda di finanziamento presentata dalla medesima non era ritenuta ammissibile per carenza del requisito della multiregionalità;

CONSIDERATO che a sostegno di tale decisione, nella nota dell'8 agosto 2013, prot. n. 16092 questa Direzione osservava che, come evincibile dalla relazione tecnica descrittiva dell'intervento, l'unità sita in Cerano (BO) consisteva in un sito di allevamento privo di centro di lavorazione e negli interventi di cui veniva avanzata richiesta di finanziamento, non erano ritenuti ammissibili ai benefici previsti dalla misura 2.3 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici del Reg. CE n. 1198/2006, e riconducibili all'attività di acquacoltura di cui alla misura 2.1 del citato Regolamento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

CONSIDERATO che l'Amministrazione, seguendo l'ordine di graduatoria di cui all'art. 1 del Decreto del 7 agosto 2013, provvedeva ad emettere i decreti di concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro 3.750.000,00, concedendo i seguenti contributi:

i) con decreto del 15 gennaio 2014 n. 1 è stato concesso alla Finpesca S.r.l., sulla spesa approvata di 3.369.287,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 1.347.714,80, di cui euro 673.857,40 a titolo di contributo comunitario ed euro 673.857,40 a titolo di contributo nazionale;

ii) con decreto del 15 gennaio 2014 n. 2 è stato concesso alla Freddofrio S.r.l., sulla spesa approvata di 1.563.384,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 625.353,60, di cui euro 312.676,80 a titolo di contributo comunitario ed euro 312.676,80 a titolo di contributo nazionale;

iii) con decreto del 15 gennaio 2014 n. 3 è stato concesso alla Società Coop. Pescatori Molluschi CO.PE.MO., sulla spesa approvata di 2.952.519,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 1.181.007,60, di cui euro 590.503,80 a titolo di contributo comunitario ed euro 590.503,80 a titolo di contributo nazionale;

iv) con decreto del 15 gennaio 2014 n. 4 è stato concesso alla Effelle Pesca S.r.l., sulla spesa approvata di 1.489.810,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 595.924,00, di cui euro 297.962,00 a titolo di contributo comunitario ed euro 297.962,00 a titolo di contributo nazionale in quanto le risorse disponibili non consentivano di finanziare l'intera somma ritenuta ammissibile pari ad euro 1.512.916,00;

CONSIDERATO che con D.M. n. 6 del 16 settembre 2014 è stato concesso alla Società Freddofrio S.r.l. un anticipo di Euro 312.676,80;

CONSIDERATO che la Soc. Freddofrio S.r.l. con nota del 9 marzo 2015, prot. n. 4637 ha rinunciato al contributo concesso motivando la rinuncia con riferimento al fallimento della società ESTE PO S.r.l., soggetto lottizzante e titolare delle opere di urbanizzazione, solo in parte eseguito precisando che tale circostanza ha impedito alla Soc. Freddofrio S.r.l. di iniziare e completare la parte di investimento, programmata nella Regione Emilia Romagna – località Goro (FE), nei termini temporali previsti dal progetto in questione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 7181 dell'8 aprile 2015 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla Soc. Freddofrio S.r.l. la restituzione di euro 156.338,40 (centocinquantaseimilatrecentotrentotto/40), quale quota nazionale ed euro 156.338,40 (centocinquantaseimilatrecentotrentotto/40), quale quota comunitaria, oltre gli interessi legali



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

applicati dall'8 settembre 2014 al 4 marzo 2015, pari ad euro 1.250,71 (milleduecentocinquanta/71);

CONSIDERATO il Decreto del Direttore Generale del 9 aprile 2015, prot. n. 7221 con il quale è stato revocato il contributo concesso alla Soc. Freddofrio S.r.l.;

CONSIDERATO che in data 10 aprile 2015, l'Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito internet sezione "Gare - Anno 2012" un avviso relativo al D.M. 14 maggio 2012, precisando che in riferimento al Decreto in oggetto richiamato si comunica che, a seguito di rinuncia da parte della Soc. Freddofrio S.r.l., il contributo concesso con decreto n. 2 del 15 gennaio 2014, per un importo pari ad euro 625.353,60, di cui euro 312.676,80 a titolo di contributo comunitario ed euro 312.676,80 a titolo di contributo nazionale, per il progetto n. 5/TR/12 a valere sulla misura 2.3 FEP è stato revocato;

CONSIDERATO che la Soc. Freddofrio S.r.l. ha già provveduto alla restituzione degli importi sopra indicati;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del predetto avviso la Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. con nota del 21 aprile 2015, prot. n. 8039 ha presentato un'istanza di riesame in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990 con la quale ha chiesto a questa Amministrazione di voler riesaminare la domanda di finanziamento presentata dall'Impresa in data 12 ottobre 2012, nonché di accertarne la conformità ai requisiti previsti dal Decreto 24 maggio 2012, e conseguentemente voler ammettere al finanziamento il progetto da essa presentato;

CONSIDERATO che questa Amministrazione alla luce di un approfondito riesame della questione ed in particolare, tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale in materia, intende riconsiderare l'interpretazione data alla nozione di "unità produttiva" e conseguentemente la posizione della Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l., atteso che:

i) il decreto del 14 maggio 2012 recante "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. CE n. 1198/2006 per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni fuori convergenza" prevede all'art. 5 l'assegnazione di un finanziamento diretto a micro, piccole e medie imprese che abbiano presentato un progetto di investimenti che comporti interventi su due "unità produttive" dislocate in due distinte regioni, finalizzato al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

commercializzazione di prodotti ittici e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 35 del FEP e dell'art. 1 del citato Decreto;

ii) la Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. ha per oggetto sociale "l'industria, il commercio e la rappresentanza di prodotti alimentari ed affini" e le attività descritte nell'oggetto sociale e svolte dalla società istante sono essenzialmente due:

- la lavorazione di prodotti ittici, svolta nella sede di Ariano nel Polesine;
- la commercializzazione di prodotti alimentari, ittici e le connesse operazioni commerciali, industriali e finanziarie, svolte nella sede di Bologna;

iii) secondo la più recente giurisprudenza sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea sia della Corte di Cassazione e dei Tribunali nazionali di merito, la nozione di "unità produttiva" si identifica in una articolazione distinta del ciclo di produzione di beni e servizi, sufficientemente autonoma sia da un punto di vista dell'organizzazione aziendale che da un punto di vista amministrativo e contabile (cfr. in tale senso Corte di giustizia dell'Unione europea sentenza del 6 marzo 2014 (causa C-458/12); Corte di Cassazione 30 settembre 2014, n. 20600; Tribunale Monza, sez. lav. Sentenza del 25 novembre 2014, n. 669);

iv) nello specifico si riporta il principio espresso dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che deve intendersi "*per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale*" (cfr. Corte di Cassazione 30 settembre 2014, n. 20600);

v) per quanto concerne la Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. questa Amministrazione ritiene che anche la sede di Bologna deve essere qualificata come "unità produttiva" ai sensi del Decreto direttoriale del 14 maggio 2012, in quanto presso tale sede viene effettuata la commercializzazione dei prodotti ittici e si tratta di una attività autonoma e distinta dalle altre attività dell'Impresa, sia quanto ai dipendenti addetti, sia da un punto di vista amministrativo e contabile e, dunque, idonea a realizzare uno specifico obiettivo aziendale come evidenziato nell'oggetto sociale dell'Impresa, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di tutti i rapporti con la clientela e con gli agenti e collaboratori addetti alla vendita e alla promozione dei prodotti;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- gestione delle politiche di prezzo mediante analisi del mercato e dell'affidabilità della clientela;
- determinazione dei prezzi di vendita, listini e offerte;
- attività di controllo e gestione degli ordini della clientela;
- attività di fatturazione e gestione dei crediti e degli incassi;
- decisione delle attività di marketing aziendali da intraprendere e relativi investimenti;

vi) pertanto, la Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. composta da due "unità produttive", site in due diverse regioni soddisfa i requisiti di ammissibilità al finanziamento previsti dal Decreto direttoriale del 14 maggio 2012;

CONSIDERATO che successivamente con nota dell'11 maggio 2015, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 9622 anche la Soc. FINPESCA S.r.l. ha rinunciato al contributo concesso motivando la rinuncia con riferimento all'insolvenza della ditta responsabile degli interventi di urbanizzazione all'interno della lottizzazione "Il Puisaro" che ha causato problemi all'Amministrazione Comunale di Goro, sito dove era previsto l'investimento, impedendo alla Soc. FINPESCA S.r.l. di iniziare e completare l'investimento, programmato nella Regione Emilia Romagna – località Goro (FE), nei termini temporali previsti dal progetto in questione;

CONSIDERATO il Decreto del Direttore Generale del 13 maggio 2015, prot. n. 9991 con il quale è stato revocato il contributo concesso alla Soc. FINPESCA S.r.l.;

CONSIDERATO che la Soc. FINPESCA S.r.l. non aveva ricevuto alcun contributo a titolo di anticipo;

RITENUTO che a seguito della rinuncia da parte della Soc. Freddofrio S.r.l. e della Soc. FINPESCA S.r.l. residuano euro 1.973.068,40 (unmilionenovecentosettantatremilasessantotto/40)

CONSIDERATA l'esigenza di non incorrere in un grave danno all'interesse pubblico sotteso, consistente nella perdita di fondi comunitari;

RITENUTO, attesa la disponibilità di risorse, di poter ammettere per intero la spesa ammissibile relativa a EFFELLE Pesca S.r.l. pari ad euro 1.512.916,00 e quindi di concedere sulla restante spesa ammessa di euro 23.106,00 (derivante dalla differenza tra euro 1.512.916,00 ed euro 1.489.810,00) un contributo del 40 %, pari ad euro 9.242,40, di cui euro 4.621,20 a titolo di contributo comunitario ed euro 4.621,20 a titolo di contributo nazionale;

RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria e quindi di concedere:

i) alla società Guadagnoli Marcello S.r.l., sulla spesa ammessa di euro 980.393,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 392.157,20, di cui euro 196.078,60 a titolo di contributo comunitario ed euro 196.078,60 a titolo di contributo nazionale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

ii) alla società CLAM Soc. Coop., sulla spesa ammessa di euro 228.642,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 91.456,80, di cui euro 45.728,40 a titolo di contributo comunitario ed euro 45.728,40 a titolo di contributo nazionale;

RITENUTO sulla base delle considerazioni sopra espresse di ammettere a contributo anche la Società Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. e quindi di concedere alla stessa sulla spesa ammessa di euro 2.672.834,00, un contributo del 40 %, pari ad euro 1.069.133,60, di cui euro 534.566,80 a titolo di contributo comunitario ed euro 534.566,80 a titolo di contributo nazionale;

RITENUTO di non poter comunque ammettere la Soc. Agricola Fattoria del Pesce per carenza del requisito della multiregionalità, in quanto, come evincibile dalla relazione tecnica descrittiva dell'intervento, l'unità sita in Cerano (BO) consisteva in un sito di allevamento privo di centro di lavorazione e negli interventi di cui veniva avanzata richiesta di finanziamento, non erano ritenuti ammissibili ai benefici previsti dalla misura 2.3 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici del Reg. CE n. 1198/2006, e riconducibili all'attività di acquacoltura di cui alla misura 2.1 del citato Regolamento;

RITENUTO quindi di procedere ad una modifica del decreto del 7 agosto 2013 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ai sensi del decreto del 14 maggio 2012 recante "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. CE n. 1198/2006 per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni fuori convergenza".

DECRETA

Art.1

1. All'art. 1 del decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2013 la graduatoria è modificata come segue:

Posizione	Numero Progetto	Ditta – c.f.	Spesa ammessa	Quota contributo comunitario	Quota contributo nazionale	Punteggio
1	7/TR	FINPESCA S.r.l. c.f.01025200294	3.369.287,00	673.857,40	673.857,40	32
2	5/TR	FREDDOFRIO S.r.l. c.f. 01109920296	1.563.384,00	312.676,80	312.676,80	27
3	6/TR12	CO.PE.MO S.r.l.	2.952.519,00	590.503,80	590.503,80	25



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

		c.f. 00215860420				
4	8/TR/12	Effelle Pesca S.r.l. c.f. 01448840387	1.512.916,00	302.583,20	302.583,20	24
5	9/TR/12	Guadagnoli Marco S.r.l. c.f. 00855190534	980.393,00	196.078,60	196.078,60	24
6	1/TR/12	Clam Soc. Coop. c.f. 00273790279	228.642,00	45.728,40	45.728,40	20
7	4/TR/12	Cesare Regnoli & Figlio S.r.l. c.f.	2.672.834,00	534.566,80	534.566,80	17

2. All'art. 3 del decreto del Direttore Generale del 7 agosto 2013 la tabella relativa ai contributi non ammissibili è modificata come segue:

Numero Progetto	DITTA	Punteggio
2/TR/12	Ittimar S.r.l.	non valutata
3/TR/12	Soc. Agricola Fattoria del Pesce S.r.l.	14

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 maggio 2015

Riccardo Rigillo
(Firmato)

Il Dirigente
Rossitto
(Siglato)